

I.C. «SAN DOMENICO SAVIO» SAN GREGORIO DI CATANIA A.S. 2025/2026



***«LA VALUTAZIONE»:
valutare l'apprendimento
o valutare per l'apprendimento?»***

A cura delle docenti Referenti per la Valutazione:
Brullo Tiziana - Origlio Loredana Scuola Primaria
Prof.ssa Gristina Katia Scuola Secondaria I grado

INDICE

1. PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE
 - a. LA VALUTAZIONE HA FUNZIONE GUIDA
 - b. VALUTAZIONE
 2. DALLE INDICAZIONI ...
 - A) FUNZIONE FORMATIVA
 3. DALLE INDICAZIONI ...
 - B) VALUTAZIONE DI SISTEMA
 4. DALLE INDICAZIONI ...
 - C) FUNZIONE CERTIFICATIVA
 5. I TRAGUARDI DA SEGUIRE
 6. COSA SI VALUTA
 7. I TEMPI DELLA VALUTAZIONE
 8. LE FASI DELLA VALUTAZIONE
 9. VALUTAZIONE INIZIALE
 10. VALUTAZIONE FORMATIVA
 - a. VALUTAZIONE FORMATIVA E PROATTIVA
 11. VALUTAZIONE SOMMATIVA
 12. DALLA VALUTAZIONE FORMATIVA ALLA VALUTAZIONE PER L'APPRENDIMENTO
 13. VALUTARE PER ...
 13. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE
 14. TIPOLOGIE DI VERIFICA
 15. IL QUADRO NORMATIVO
 16. PRINCIPI GENERALI VALIDI PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA
 17. VALUTAZIONE SCUOLA INFANZIA
 18. VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA
 - a. GIUDIZI DESCRITTIVI
 - b. DEFINIZIONI DI LIVELLO dalle "Linee guida"
 - c. LE DIMENSIONI DI RIFERIMENTO DEI LIVELLI (dalle Linee Guida)
 - d. LA VALUTAZIONE IN ITINERE
-

INDICE

- e. STRUMENTI VALUTATIVI
 - f. IL PROCESSO VALUTATIVO
 - g. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE ATTESE ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA
 - h. RILEVAZIONE DEI PROGRESSI - GIUDIZIO GLOBALE
 - 19. VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 - a. ESITI DELLE VERIFICHE
 - b. ESITI DELLE VERIFICHE
 - c. ESITI DELLE VERIFICHE
 - d. VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE
 - e. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
 - 20. LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO
 - a. CHI VALUTA
 - b. I DOCENTI DI SOSTEGNO
 - c. LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RELIGIONE CATTOLICA E DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE
 - 21. VALIDAZIONE ANNO SCOLASTICO
 - a. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA PRIMARIA
 - b. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
 - c. AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO I CICLO
 - d. REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO
 - 22. COSA ACCERTA L'ESAME DI STATO
 - a. L'ESAME DI STATO CONSTA
 - b. VALUTAZIONE FINALE
 - 23. VALUTAZIONE BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
 - 24. ALUNNI DSA
 - 25. VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI
 - 26. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO
 - 27. PER RIASSUMERE ...
-

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE



Valutazione come formazione



Strumenti e modalità per la
valutazione



LA VALUTAZIONE HA FUNZIONE GUIDA

La **valutazione** è ciò che forse più profondamente influenza:

- ❑ il «**che cosa**» si apprende;
- ❑ il «**quando**» avviene l'apprendimento;
- ❑ il «**chi**» apprende.

(P. Weeden)



VALUTAZIONE

accerta



- la qualità dell'istruzione
- le prestazioni finali dell'allievo

È l'interpretazione dei risultati conseguiti
dal gruppo classe sulla base di dati oggettivi (rilevati con la verifica)

esprime



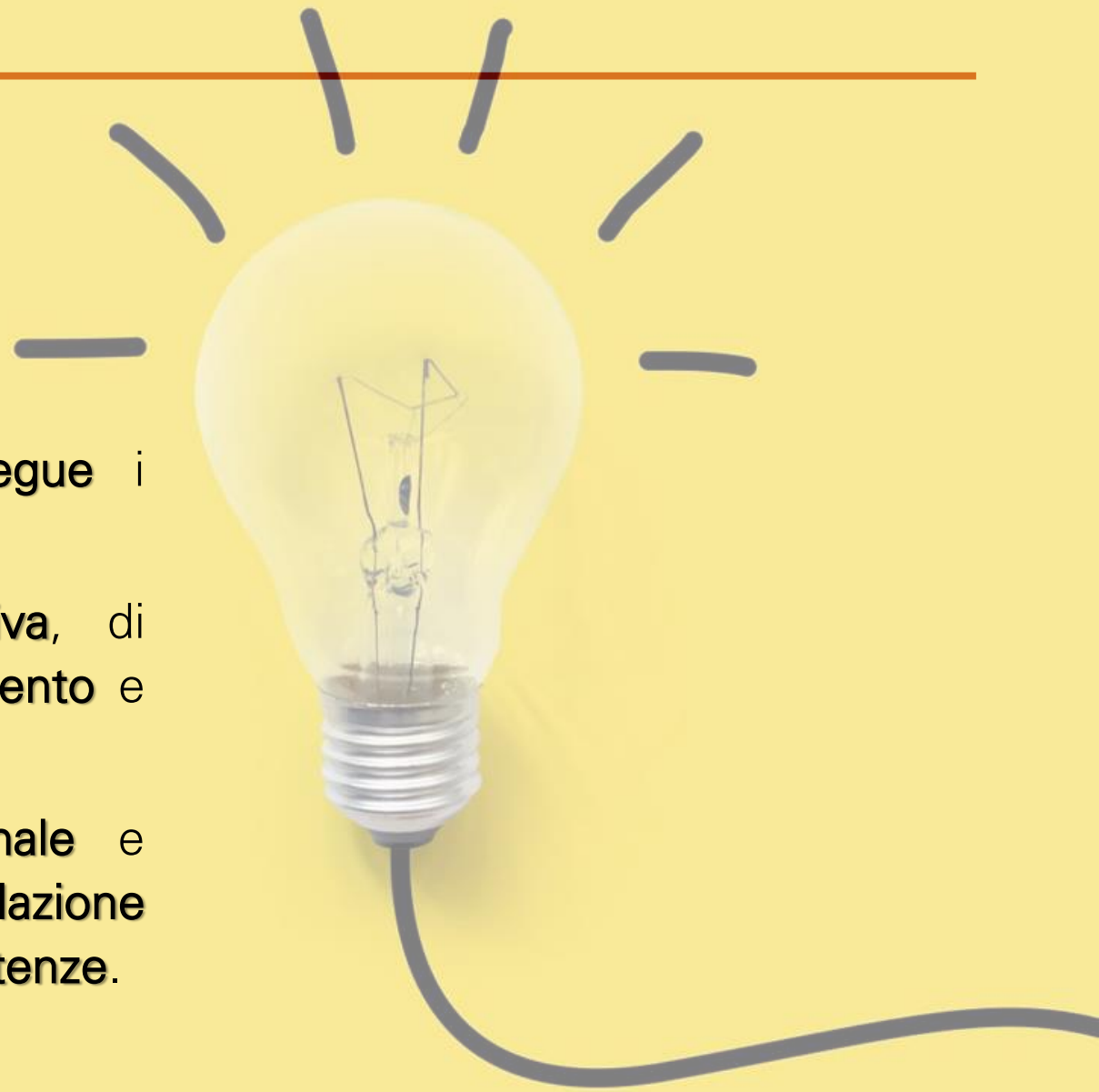
- un giudizio sull'efficacia (qualità) e sull'efficienza (quantità) sia dell'apprendimento che dell'insegnamento



DALLE INDICAZIONI ...

A) FUNZIONE FORMATIVA

- ❑ La valutazione **precede, accompagna e segue** i percorsi curricolari.
- ❑ Assume una preminente **funzione formativa**, di **accompagnamento dei processi di apprendimento** e di stimolo al **miglioramento continuo**.
- ❑ Documenta lo sviluppo dell'**identità personale** e promuove l'**autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze**.



DALLE INDICAZIONI ...

B) VALUTAZIONE DI SISTEMA

- ❑ «Alle singole istituzioni scolastiche spetta, inoltre, la responsabilità dell'**autovalutazione** che:
 - ha la funzione di introdurre **modalità riflessive sull'intera organizzazione dell'offerta educativa** e didattica della scuola, per svilupparne l'efficacia, anche attraverso dati di **rendicontazione sociale** o emergenti da **valutazioni esterne**».



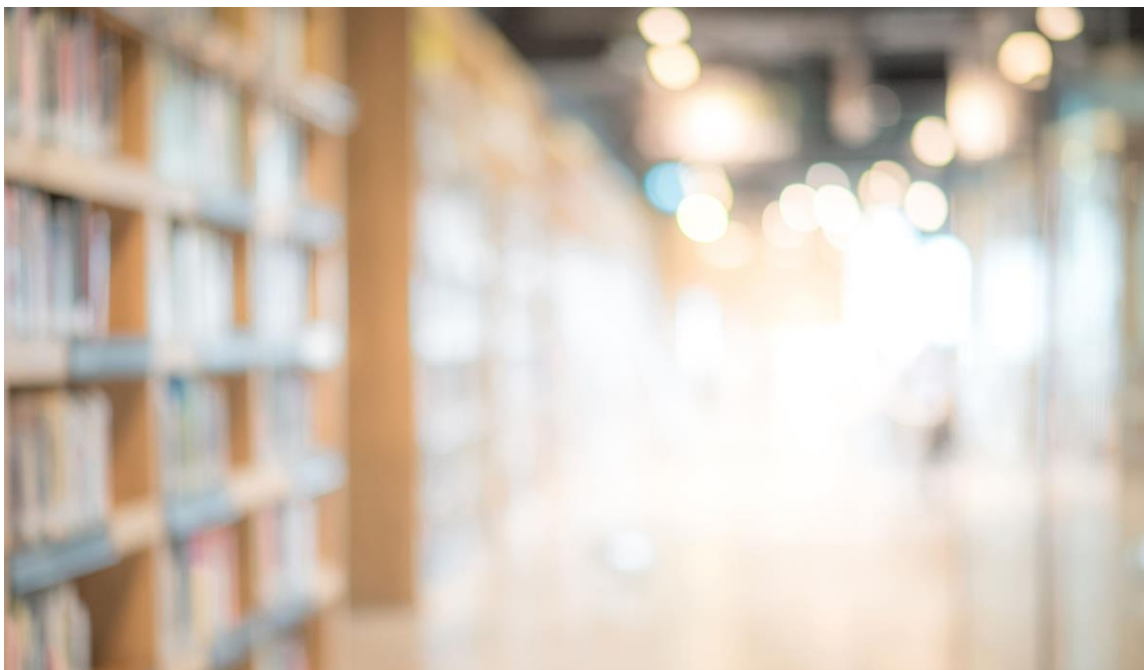
DALLE INDICAZIONI ...

C) FUNZIONE CERTIFICATIVA

- ❑ «L'Istituto nazionale di valutazione rileva e misura gli apprendimenti con riferimento ai traguardi e agli obiettivi previsti dalle Indicazioni, promuovendo, altresì, una cultura della valutazione **che scoraggi qualunque forma di addestramento finalizzata all'esclusivo superamento delle prove**».



I TRAGUARDI DA SEGUIRE



- ❑ «Al termine della **scuola dell'infanzia**, della **scuola primaria** e della **scuola secondaria di primo grado** vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze
- ❑ Essi rappresentano dei **riferimenti ineludibili** per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da percorrere
- ❑ Nella **scuola del primo ciclo** i traguardi costituiscono **criteri per la valutazione delle competenze attese** e, nella loro scansione temporale, **sono prescrittivi**».



COSA SI VALUTA

- ❑ Costituiscono **oggetto della valutazione**, secondo l'attuale quadro normativo, e sono competenza del gruppo docente responsabile delle classi:
 - la **verifica degli apprendimenti**, ossia delle *conoscenze* e delle *abilità disciplinari* indicate negli **obiettivi di apprendimento**, elaborati dalla scuola anche in base alle Indicazioni Nazionali;
 - la **valutazione del comportamento**, cioè della relazione con i compagni, con gli adulti e con l'ambiente;
 - la **rilevazione delle competenze di base**, relative agli apprendimenti disciplinari e propedeutiche rispetto allo **sviluppo continuo della capacità di apprendere** e la loro **certificazione sulla base delle indicazioni e dei modelli predisposti dal MIUR** a norma dell'articolo 10 del DPR 275/99 e successive modificazioni.



I TEMPI DELLA VALUTAZIONE

- ❑ La **valutazione** contraddistingue l'intero **processo educativo** ed è correlata alla realizzazione degli **obiettivi formativi**, non solo da punto di vista culturale ma anche per la dimensione **personale e sociale di ciascun alunno**.
- ❑ Tenendo presenti gli obiettivi prefissati, la verifica del processo di insegnamento-apprendimento potrà essere effettuata in tre principali momenti: **iniziale, intermedio e finale**.



LE FASI DELLA VALUTAZIONE

VALUTAZIONE DIAGNOSTICA

Tesa ad accertare il **livello di partenza** degli alunni e il possesso dei **prerequisiti** necessari per affrontare un compito di apprendimento.

VALUTAZIONE FORMATIVA

Finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue **sul processo di apprendimento**, consente ai docenti di valutare gli **esiti** ed eventualmente di predisporre correttivi all'azione didattica o interventi di recupero e di sostegno

VALUTAZIONE SOMMATIVA

Effettuata per accertare in che **misura** sono stati **raggiunti gli obiettivi** e per esprimere un giudizio sul **livello di maturazione** dell'alunno, tenendo conto dei livelli di partenza e dei progressi fatti rispetto ai traguardi attesi

VALUTAZIONE ORIENTATIVA

Esercitata per predisporre le condizioni affinché l'alunno, nel tempo e attraverso la conoscenza di sé, possa maturare **scelte autentiche e ponderate**



VALUTAZIONE INIZIALE

Ha una **funzione diagnostica**, in quanto consente di raccogliere informazioni, dati, elementi utili, per conoscere la **situazione di partenza degli alunni** considerati singolarmente e nel contesto della classe, e per procedere alla definizione della progettazione curricolare.

☐ ALL'INIZIO DEL PERCORSO



- Cosa sanno gli studenti?
- Come imparano?
- Quali approcci didattici possono essere efficaci?



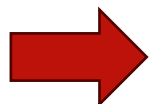
VALUTAZIONE FORMATIVA



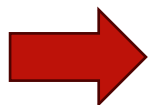
- ❑ La valutazione viene condotta in modo **continuo** e **analitico** durante il percorso di formazione
- ❑ Ha **funzione proattiva** di **rilevare i progressi**, anche piccoli, e le **carenze**
- ❑ Promuove il miglioramento e **ESCLUDE FINALITÀ di CLASSIFICAZIONE**
 - Quali difficoltà stanno incontrando?
 - Come possiamo cambiare gli approcci didattici che non hanno funzionato?



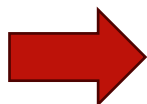
VALUTAZIONE FORMATIVA E PROATTIVA



La **valutazione** diventa formativa quando si **concentra sul processo** e raccoglie un ventaglio di informazioni che, offerte all'alunno, **contribuiscono a sviluppare in lui un processo di autovalutazione e di auto-orientamento**.



Orientare significa **guidare l'alunno** ad esplorare se stesso, a conoscersi nella sua interezza, a riconoscere le proprie capacità e i propri limiti, a conquistare la propria identità, a migliorarsi continuamente.



Affinché questa azione di **miglioramento** possa essere intrapresa dall'alunno diventa indispensabile la **funzione proattiva della valutazione**, che è tale quando mette in moto gli **aspetti motivazionali** che sorreggono le azioni umane. La **valutazione proattiva** *riconosce ed evidenzia i progressi*, anche piccoli, compiuti dall'alunno nel suo cammino, *gratifica i passi effettuati*, cerca di far crescere in lui le “**emozioni di riuscita**” che rappresentano il presupposto per le azioni successive.



VALUTAZIONE SOMMATIVA

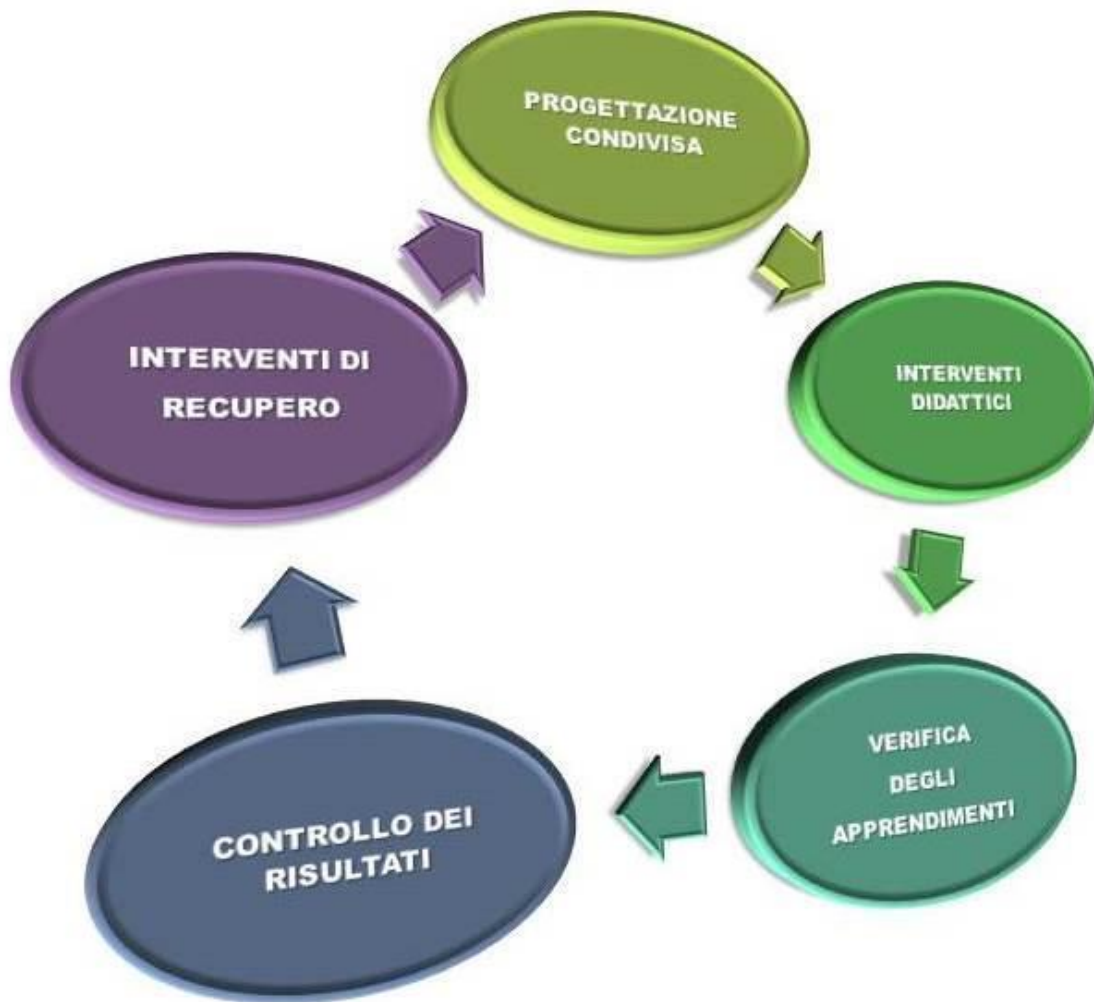
Si prefigge di **valutare** l'insieme delle conoscenze e delle capacità degli allievi, constatando, nel contempo, la **validità** e la **funzionalità** delle strategie operative adottate.

- ☐ Interviene alla fine del percorso
- ☐ Definisce se e a quale **livello** gli allievi hanno **raggiunto gli obiettivi**
- ☐ **Classifica o certifica le prestazioni degli allievi** attraverso l'uso di espressioni sintetiche, numeriche o verbali.



Cosa hanno imparato gli studenti?





L'art. 1 della legge n. 107/2015 definisce la valutazione "**essenzialmente formativa**".

Si tratta di un **percorso circolare**, che si ripete per i vari segmenti progettati e si conclude con una **valutazione sommativa**, che tiene conto di una serie di fattori:

- analisi della situazione di partenza;
- risultati conseguiti e progressi raggiunti;
- grado di impegno e coinvolgimento personale;
- percorso effettuato.





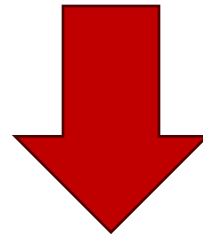
DALLA VALUTAZIONE FORMATIVA ALLA VALUTAZIONE PER L'APPRENDIMENTO

- ❑ L'uso della **valutazione in itinere** dei progressi genera **miglioramento** nelle prestazioni finali
- ❑ Il miglioramento è più consistente nei **soggetti più deboli**
- ❑ L'efficacia della **valutazione formativa** è legata a:
 - Qualità dei feedback
 - Partecipazione degli allievi alla valutazione
 - Miglioramento dell'autostima
 - Ruolo delle attribuzioni di successo (componenti motivazionali)



VALUTARE PER ...

- ❑ Se tra *l'azione didattica* e le *pratiche valutative* c'è **interazione**, questa produce crescita delle conoscenze degli allievi e motivazione ad apprendere.



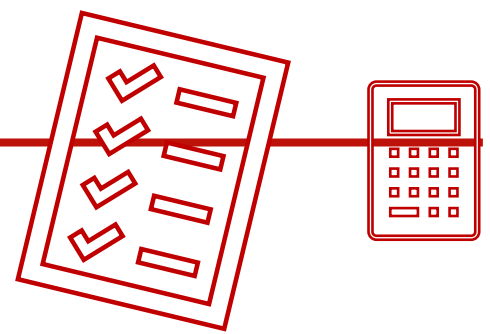
VALUTAZIONE PER L'APPRENDIMENTO

STRUMENTI PER LA VAUTAZIONE



- ❑ Occorre distinguere la **verifica** dalla **valutazione**:
 - la **verifica** comporta l'accertamento degli apprendimenti disciplinari e registra **conoscenze, abilità e aspetti della competenza**;
 - la **valutazione** considera i **processi complessivi di maturazione** dell'alunno, in relazione a **qualità dell'apprendimento, progressi rispetto ai livelli di partenza, impegno, continuità, motivazione, capacità critiche e abilità metodologiche**.





TIPOLOGIE DI VERIFICA

- ❑ **prove non strutturate** o **semistruzzurate**, quali interrogazioni orali, questionari a risposta aperta, relazioni, ricerche, prove grafiche, produzione di testi scritti, etc.;
- ❑ **prove strutturate**, come prove a stimolo chiuso, di associazione, di completamento, a scelta binaria, a scelta multipla, esercizi addestrativi, come problemi di matematica a percorso chiuso o quesiti che richiedano l'applicazione di procedure specifiche, etc.;
- ❑ **prove esperte o autentiche o compiti di realtà**, ossia prove di verifica che non si limitano a misurare conoscenze e abilità, ma anche le **capacità dello studente di risolvere problemi, compiere scelte, argomentarle**: la **valutazione autentica** o alternativa si fonda sulla convinzione che **l'apprendimento scolastico non si dimostra con l'accumulo di nozioni, ma con la capacità di generalizzare, di trasferire e di utilizzare la conoscenza acquisita in contesti reali**. La certificazione delle competenze deve essere documentata dai compiti di realtà proposti agli alunni che costituiranno gli elementi da cui scaturisce la certificazione.



IL QUADRO NORMATIVO

Per la valutazione degli alunni, occorre fare riferimento alle seguenti fonti normative:

- ☐ Legge n. 169 del 30/10/2008, in merito a Costituzione e Cittadinanza
- ☐ D.P.R. n. 122 del 22/06/2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia
- ☐ Legge 170 dell'8/10/2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
- ☐ D. M. n. 21 del 12/07/2011, Disposizioni attuative della Legge n. 170, in materia di interventi a sostegno dei DSA
- ☐ Indicazioni Nazionali per il Curricolo
- ☐ D. Lgs. del 13/04/2017 n. 62, in materia di norme per la valutazione, certificazione delle competenze e revisione degli Esami di Stato
- ☐ D. M. n. 741 del 3.10.2017 sugli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione - D. M. n. N. 742 Certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione
- ☐ La nota prot. n. 1865 del 10.10.2017 "Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione"
- ☐ Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, decreto ministeriale 22 giugno 2020, n. 35 – nuove linee guida 7 settembre 2024
- ☐ Legge 150, 01 ottobre 2024 - Revisione della valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati – legge 150, 01 ottobre 2024.
- ☐ O.M.3 09/01/2025 - Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado



PRINCIPI GENERALI VALIDI PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA

DECRETO LEGISLATIVO n. 62/2017



LA VALUTAZIONE:

- risponde a principi di trasparenza, oggettività, imparzialità e tempestività ed è sempre motivata e comunicata agli alunni.
- va effettuata in **conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti** e inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Nota MIUR prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017:

Al fine di garantire equità e trasparenza, il Collegio dei docenti delibera **i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento** che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie.



VALUTAZIONE SCUOLA INFANZIA



- ❑ L'attività di **valutazione** nella scuola dell'infanzia risponde ad una funzione di **carattere formativo**, che **riconosce, accompagna, descrive e documenta** i **processi di crescita**, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata ad esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. (Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione).
- ❑ Nella scuola dell'infanzia **l'osservazione** è lo strumento principale che consente di verificare l'efficacia del processo educativo.
- ❑ La **verifica delle conoscenze e delle abilità** avviene tramite **l'osservazione sistematica** dei bambini in situazione di gioco libero, guidato e nelle attività programmate; nelle **conversazioni** (individuali e di gruppo); con **l'uso di materiale strutturato e non** e attraverso le rappresentazioni grafiche svolte di volta in volta.



VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

- ❑ La **valutazione periodica e finale** degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica (legge 20 agosto 2019, n. 92), attraverso un **giudizio sintetico** riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti (**Legge 150/2024 art.1 comma 2**).
- ❑ Per l'anno scolastico 2025/2026, **gli obiettivi sono ancora riferiti alle Indicazioni Nazionali 2012**, con particolare attenzione agli obiettivi disciplinari e ai **traguardi di sviluppo delle competenze**.
- ❑ A decorrere dall'A.S. 2026/2027, dovranno essere adeguati alle nuove **Indicazioni Nazionali 2025** Scuola dell'Infanzia e primo ciclo di istruzione.



VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

I **giudizi sintetici**, da riportare nel documento di valutazione per ciascuna disciplina del curriculum, ivi compreso l'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono, in ordine decrescente:

- ☐ ottimo
- ☐ distinto
- ☐ buono
- ☐ discreto
- ☐ sufficiente
- ☐ non sufficiente





Descrizione dei giudizi sintetici per la valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria (Allegato A - O.M. 3/2025)

Giudizio sintetico	Descrizione
Ottimo	L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza, riuscendo ad affrontare anche situazioni complesse e non proposte in precedenza. È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi, anche difficili, in modo originale e personale. Si esprime correttamente, con particolare proprietà di linguaggio, capacità critica e di argomentazione, in modalità adeguate al contesto.
Distinto	L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza, riuscendo ad affrontare anche situazioni complesse. È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi anche difficili. Si esprime correttamente, con proprietà di linguaggio e capacità di argomentazione, in modalità adeguate al contesto.
Buono	L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza. È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi. Si esprime correttamente, collegando le principali informazioni e usando un linguaggio adeguato al contesto.
Discreto	L'alunno svolge e porta a termine le attività con parziale autonomia e consapevolezza. È in grado di utilizzare alcune conoscenze, abilità e competenze per svolgere compiti e risolvere problemi non particolarmente complessi. Si esprime correttamente, con un lessico semplice e adeguato al contesto.
Sufficiente	L'alunno svolge le attività principalmente sotto la guida e con il supporto del docente. È in grado di applicare alcune conoscenze e abilità per svolgere semplici compiti e problemi, solo se già affrontati in precedenza. Si esprime con un lessico limitato e con qualche incertezza.
Non sufficiente	L'alunno non riesce abitualmente a svolgere le attività proposte, anche se guidato dal docente. Applica solo saltuariamente conoscenze e abilità per svolgere alcuni semplici compiti. Si esprime con incertezza e in maniera non adeguata al contesto.



LA VALUTAZIONE IN ITINERE



- ❑ La **valutazione in itinere** resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano all'alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati **in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa (L 150/2024)**. Si effettua durante il processo di apprendimento ed è **informativa**, ha **funzione di feedback**, stimola e guida l'autovalutazione da parte dell'allieva e dell'allievo sui propri processi, favorisce il controllo e la rettifica dell'attività di programmazione dell'insegnante, al fine di attivare eventuali correttivi all'azione didattica e/o di progettare attività di rinforzo o di recupero.
- ❑ Attraverso la valutazione in itinere vengono comunicati, non solo i traguardi raggiunti, ma anche il potenziale ancora inespresso dell'alunno; un'occasione per costruire un dialogo tra scuola e famiglia, che non si limiti ai risultati scolastici, ma che abbracci l'intero percorso di sviluppo, nel rispetto dei tempi e delle unicità di ogni soggetto.



STRUMENTI VALUTATIVI

Gli **strumenti valutativi**, verranno scelti e utilizzati in relazione agli obiettivi oggetto di valutazione e assumono pari valore al fine dell'elaborazione del giudizio descrittivo:

- ☐ **osservazione** (distribuita nel tempo, è orientata a cogliere gli elementi di forza su cui fare leva per ogni alunno e consente di praticare una vera didattica inclusiva per competenze;
- ☐ **colloqui individuali**;
- ☐ **prove di verifica a risposta strutturata, semistrutturata, aperta**;
- ☐ **esercizi o compiti esecutivi** semplici e **risoluzione di problemi** a percorso obbligato;
- ☐ **elaborati scritti**;
- ☐ **compiti di realtà**; ...)



IL PROCESSO VALUTATIVO



Il **processo valutativo** non si basa soltanto su **prove formalizzate**, ma sulle osservazioni e verifiche dell'apprendimento effettuate quotidianamente dagli insegnanti:

- nella **valutazione** dei lavori svolti dagli alunni e riportati sui quaderni, ciascun docente restituisce feedback descrittivi, volti a fornire informazioni utili per far progredire gli apprendimenti e che **evidenzino punti di forza** e di **debolezza**, utilizzando le modalità che ritiene più efficaci;
- le **verifiche** svolte saranno mantenute nella disponibilità di alunni e famiglie, per favorire l'**autovalutazione** ed il miglioramento;
- in riferimento a **prove** ritenute "**significative**", saranno riportate dal docente sul **registro elettronico almeno due valutazioni per bimestre per le discipline** ed almeno una per le **educazioni** e saranno rese visibili alle famiglie;
- nel **registro elettronico** sarà riportata **una valutazione descrittiva riferita alle evidenze rintracciabili nella prova**.

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE ATTESE ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA



«La **valutazione del comportamento** dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un **giudizio sintetico** (sulla base di parametri che rendano conto dello sviluppo delle competenze di cittadinanza) riportato nel documento di valutazione (Legge 150/2024 art.1 comma 2).

Il Collegio Docenti, secondo quanto previsto dall'art.1 del D.lgs. 62/2017, stabilisce che l'attribuzione del giudizio sintetico di comportamento dovrà essere determinato dalla sommatoria dei punteggi corrispondenti ai descrittori relativi a tre indicatori: Relazione con i compagni - Relazione con gli adulti - Relazione con l'ambiente, riportati attraverso la tabella di conversione allegata al PTOF (*Valutazione del comportamento scuola primaria*).



RILEVAZIONE DEI PROGRESSI - GIUDIZIO GLOBALE



- ❑ Sulla scheda di valutazione delle alunne e degli alunni, alla voce **RILEVAZIONE DEI PROGRESSI**, viene espresso un giudizio globale descrittivo, che tiene conto della “rilevazione dei progressi” nello sviluppo dell’apprendimento e si àncora prevalentemente alle competenze europee di tipo metodologico, metacognitivo, pratico, personale e sociale (art. 2 comma 3 D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 62). È frutto delle **osservazioni sistematiche**, condotte dai docenti nel corso di ciascuno dei due quadrimestri, anche in base agli **indicatori**: *frequenza, situazione di partenza e progressi rilevati, rispetto delle regole, socializzazione, partecipazione, interesse, impegno, autonomia, metodo di studio e grado di apprendimento.*

VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA I GRADO

- ❑ La **valutazione periodica e finale degli apprendimenti** delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi **compresa la valutazione dell'esame di Stato**, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, è espressa **con votazioni in decimi** che indicano differenti livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.). (D. Lgs. 62/2017 art. 2 comma 1).
- ❑ La **valutazione** è integrata dalla **descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto** (D. Lgs. 62/2017 art. 2 comma 3).
- ❑ “La **valutazione del comportamento** dell'alunna e dell'alunno **viene espressa collegialmente in decimi** (Legge 150 01/2024, art. 1 comma 2 che modifica l'art. 2 comma 5 del D. Lgs. 62/2017) e riportata nel documento di valutazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249»



ESITI DELLE VERIFICHE

- ❑ Le **prove predisposte** dai docenti tengono presente:
 - l'**attinenza** con le attività svolte;
 - le **reali possibilità** dei singoli e della classe;
 - il **livello di difficoltà della prova** e il suo **valore rispetto alla valutazione complessiva**.
- ❑ In presenza di **esito negativo** generalizzato di una verifica (maggiore del 50%), l'insegnante procede ad un **adeguamento dell'itinerario didattico** nei suoi aspetti metodologici, contenutistici e organizzativi e alla **riproposizione della prova**.



ESITI DELLE VERIFICHE



- ❑ I **docenti**, nell'ambito di ciascuna disciplina, utilizzano i **voti in decimi** corrispondenti a **descrittori graduati** secondo i livelli di apprendimento (art. 2 c. 1 D. Lgs. 13 aprile 2017).
- ❑ I **descrittori** sono sintetizzati in quadri sinottici di valutazione degli obiettivi, **concordati in sede di Dipartimenti disciplinari e approvati collegialmente**.
- ❑ Per gli **alunni con difficoltà di apprendimento** si tiene conto dei **livelli minimi prefissati** ed esplicitati in dettaglio in sede di dipartimenti disciplinari.
- ❑ Gli **alunni**, per un positivo sviluppo dell'autonomia e del controllo sul proprio apprendimento, **in occasione di prove e di verifiche devono essere preventivamente e chiaramente informati su argomenti, tipologia e obiettivi della prova**.



ESITI DELLE VERIFICHE



- ❑ Le valutazioni partiranno dal 4 (quattro).
- ❑ Successivamente alla correzione/misurazione (valutazione verifiche), gli stessi devono essere informati:
 - sui risultati delle verifiche e valutazioni in itinere;
 - delle eventuali attività da svolgere per migliorare i risultati.
- ❑ Alla famiglia verranno comunicati gli **esiti di verifiche ed interrogazioni** tramite il **Registro elettronico**. La famiglia potrà visionare gli esiti delle prove scritte e/o orali accedendo al registro elettronico utilizzando le apposite credenziali.



VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE

❑ I punteggi e i giudizi non si traducono automaticamente nella **valutazione conclusiva** di fine periodo (quadrimestre o anno), quest'ultima non considera solo il punteggio medio delle prestazioni disciplinari, ma guarda anche al **processo complessivo** di sviluppo della persona. Nell'espressione dei voti e/o giudizi conclusivi si concorda il riferimento ai seguenti criteri:

- esiti di apprendimento registrati rispetto agli standard attesi;
- impegno manifestato in termini di personale partecipazione e regolarità nello studio;
- progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza;
- impiego pieno o parziale delle potenzialità personali;
- organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio);
- equità rispetto alla distribuzione dei voti o giudizi nel gruppo classe.



SCRUTINI



VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE



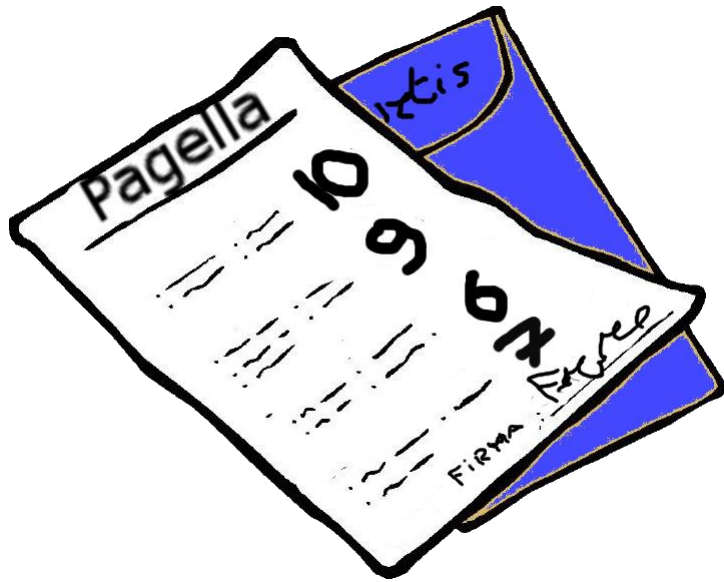
- ❑ **Valutazione intermedia** (1° quadrimestre)
 - Le valutazioni periodiche attestano il grado di **perseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi** (conoscenze, abilità/competenze) nelle varie discipline nel primo quadrimestre **sulla base dei criteri indicati nel documento di valutazione di Istituto.**
 - Alla presenza di insufficienze, l'équipe pedagogica predispone gli opportuni **INTERVENTI DI RECUPERO** delle carenze rilevate.
- ❑ **Valutazione finale** (2° quadrimestre)

Le valutazioni annuali attestano il **grado di perseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi** nelle varie discipline nel corso dell'intero anno scolastico.

 - ❑ In caso di insufficienza a fine anno scolastico, il docente dovrà motivare l'esito documentato mediante:
 - attività e le prove effettuate comprese quelle di recupero
 - utilizzo di interventi individuali e/o di gruppo per percorsi mirati quando vi erano le condizioni e le risorse per effettuarli.



VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE



- ❑ Le valutazioni sono assegnate dal Consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza, sulla base della **proposta del docente della disciplina**, tenuto conto dei criteri valutazione deliberati dal Collegio dei docenti.
- ❑ La proposta del docente motivata al Consiglio di classe è desunta da:
 - Un **congruo numero di verifiche** effettuate nel secondo periodo.
 - **Valutazione** espressa in sede di scrutinio **del primo quadrimestre**.
 - Considerazione del **percorso formativo dell'alunno** (per gli alunni delle classi successive alla prima).
 - **Valutazione complessiva** dell'**impegno**, dell'**interesse** e della **qualità della partecipazione** dello studente.



VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

DECRETO LEGISLATIVO n. 62/2017

- ❑ La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.



- ❑ Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i **referimenti essenziali**.



VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

LEGGE N. 150, 01/10/2024

(MODIFICA L'ART. 2 COMMA 5
E L'ART. 6 COMMA 2 DEL
D. Lgs. 62/2017)



- ☐ Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la **valutazione del comportamento** è **espressa in decimi** (art. 2 comma 5 D. Lsg. n.62/2027 revisionato dalla legge n. 150 01/10/2024).
- ☐ «Se la **valutazione del comportamento** è **inferiore a sei decimi**, il consiglio di classe delibera la **non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato** conclusivo del percorso di studi» art. 6 comma 2 bis, D. Lgs. 62/2017 come modificato dalla Legge n. 150 01/10/2024).



LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO: CHI VALUTA

DECRETO LEGISLATIVO n. 62/2017
art. 2, comma 3



- ☐ La **valutazione** è effettuata **collegialmente** dai docenti contitolari della classe ovvero dal Consiglio di classe.
- ☐ I **docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi** di alunne e di alunni, i **docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica** e di **attività alternative all'insegnamento della religione cattolica** partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.
- ☐ I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.
- ☐ Le **operazioni di scrutinio** sono presiedute **dal dirigente scolastico o da suo delegato**.



LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO: DOCENTI DI SOSTEGNO

DECRETO LEGISLATIVO n. 62/2017



- ❑ I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di **tutte le alunne e gli alunni della classe**; nel caso in cui a **più docenti** di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente (art. 2, comma 6).



LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO: VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RELIGIONE CATTOLICA E DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE

DECRETO LEGISLATIVO n. 62/2017



- ❑ Per l'insegnamento della religione **Cattolica**, la normativa ministeriale non prevede la valutazione numerica e ci si attiene a **giudizi sintetici**.
- ❑ Viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una **speciale nota** da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae (art. 309, comma 4 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297).
- ❑ La **valutazione delle attività alternative**, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti (art. 2, comma 7).



VALIDAZIONE ANNO SCOLASTICO

(AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 62/2017, CON RIFERIMENTO ALLA CIRCOLARE DEL MIUR 1865 DEL 10.10.2017).



- ❑ Ai fini della **validità dell'anno scolastico** e **per la valutazione degli alunni** è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti del monte ore annuale** personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
- ❑ L'**impossibilità di accedere alla valutazione** comporta la **non ammissione** alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo.
- ❑ **Solo per casi eccezionali**, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire **motivate deroghe al suddetto limite**.



AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA PRIMARIA

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria **sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento non pienamente sufficienti.**
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino **livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione**, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, **attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.**
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, **con decisione assunta all'unanimità**, possono **non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.** (Art. 3 D. Lgs. 13 Aprile 2017 n. 62).



AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

- ❑ L'Art. 6 del D.L. n. 62/2017 dispone, in via generale, per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado **l'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.**
- ❑ "Nel caso di **parziale o mancata acquisizione** dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe **può deliberare**, con **adeguata motivazione**, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo." (Art. 6 c. 2 D.L. 13 Aprile 2017 n. 62).
- ❑ Al momento del voto del Consiglio di classe, valido a maggioranza assoluta dei membri dell'Organo collegiale, ogni docente è chiamato ad esprimersi tenendo conto delle riflessioni e delle analisi di tutti. In caso di **parità prevale il voto del Presidente** o di un suo delegato (coordinatore di classe). **I voti a maggioranza vanno annotati nel verbale** con esplicitazione della disciplina di riferimento (es. favorevoli il docente di ..., contrari i docenti di...).
- ❑ Per la scuola secondaria di primo grado la **non ammissione può essere deliberata all'unanimità o a maggioranza.**
- ❑ A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

❑ [**INDICE**](#)



AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO I CICLO

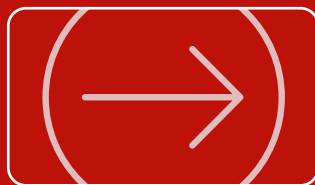


- ❑ “Il **voto di ammissione** all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe **in decimi**, considerando il **percorso scolastico** compiuto dall'alunna o dall'alunno.” (Art. 6 c. 5 D. Lgs. 13 Aprile 2017 n. 62).
- ❑ Al momento del voto del Consiglio di classe, valido a **maggioranza assoluta dei membri dell'Organo collegiale**, ogni docente è chiamato ad esprimersi tenendo conto delle riflessioni e delle analisi di tutti.
- ❑ In caso di parità prevale il **voto del Presidente o di un suo delegato** (coordinatore di classe).
- ❑ I voti a maggioranza vanno **annotati nel verbale** con esplicitazione della disciplina di riferimento.
- ❑ Il **giudizio di idoneità** è espresso in decimi, il punteggio è arrotondato all'intero immediatamente superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.
- ❑ Il giudizio **sul comportamento** deve essere sommativo della valutazione secondo gli indicatori deliberati dal Collegio dei docenti:
 - Rispetto dei ruoli e socializzazione
 - Rispetto delle strutture e dei materiali
 - Sanzioni disciplinari
 - Rispetto delle regole di classe
 - Coinvolgimento nell'attività scolastica (partecipazione e interesse)
 - Impegno



REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

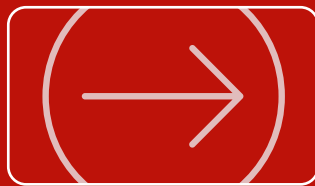
Art. 6 D. Lgs. n. 62/2017 (cfr. anche art. 2, c. 2, D.M. n. 741/2017)



a. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;



b. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;



c. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.



COSA ACCERTA L'ESAME DI STATO

L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione accerta il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza, in particolare:

a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;

b) delle competenze logico matematiche;

c) delle competenze nelle lingue comunitarie;

d) delle competenze in educazione civica.



L'ESAME DI STATO CONSTA:

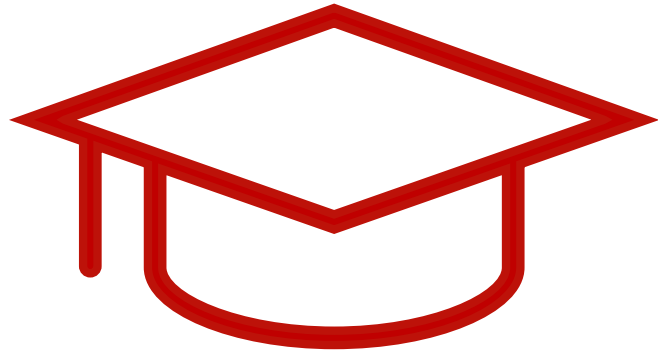
a. di una prova scritta, per le discipline Italiano, Matematica e Lingue comunitarie;

b. un colloquio orale multidisciplinare.

In sede di colloquio il/la candidato/a espone un elaborato arricchito da una presentazione multimediale che tiene a riferimento il profilo finale dello studente (Indicazioni nazionali 2012), nel corso del quale saranno accertate anche le competenze relative all'insegnamento dell'Educazione civica



VALUTAZIONE FINALE



- ❑ La **commissione** delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con **votazione in decimi**, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017. L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.
- ❑ La **valutazione finale** è espressa in decimi ed è determinata dalla **media aritmetica**, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 tra il **voto di ammissione** e la **media dei voti** attribuiti alle prove scritte e al colloquio.
- ❑ Supera l'esame chi ottiene un **voto pari o superiore a sei/decimi**.
- ❑ La **valutazione finale** espressa con la votazione di **dieci decimi** può essere accompagnata dalla **lode**, con **deliberazione all'unanimità della commissione**, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.



VALUTAZIONE BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

- ❑ La **valutazione finale** degli alunni con disabilità riconosciuta viene operata **sulla base del piano educativo individualizzato**, al fine di valutarne il processo formativo in rapporto alle loro potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali.
- ❑ “L'**ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione** avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a **riferimento il piano educativo individualizzato**”. (D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 che nell' art. 11 c. 3).
- ❑ “Le **alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate** di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i 11 docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate **misure compensative o dispensative** per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, **predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova**”. (D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 che nell' art. 11 c. 4).



VALUTAZIONE BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI



- ❑ “Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di **attrezzature tecniche e sussidi didattici**, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato”. (D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 che nell’ art. 11 c. 5).
- ❑ Per l'**esame di stato** i docenti preposti al sostegno degli alunni con disabilità partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse alla predisposizione e correzione delle prove e alla formulazione del giudizio globale.
- ❑ “Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un **attestato di credito formativo**. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione”. (D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 che nell’ art. 11 c. 8).



ALUNNI DSA



- ❑ Predisposizione del **PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO: P.D.P.**
- ❑ Le **modalità di valutazione** tengono conto dei progressi, ma anche delle difficoltà che l'alunno incontra.
- ❑ Le prove di verifica sono strutturate tenendo conto dei processi più che dei prodotti secondo quanto stabilito nel P.D.P. stilato per l'alunno.
- ❑ La valutazione è commisurata alla prestazione valutando il processo più che il prodotto.



VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI



- ❑ La **valutazione degli alunni stranieri** pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del **singolo percorso di apprendimento**.
- ❑ La normativa esistente sugli **alunni con cittadinanza non italiana** non fornisce indicazioni specifiche a proposito della valutazione degli stessi.
- ❑ “Le linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” del 2006 sottolineano la necessità di **privilegiare la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa”**, prendendo in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all’altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi, fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell’alunno.
- ❑ Le **modalità di valutazione** tengono conto della situazione iniziale come rilevata dal **protocollo di accoglienza**, della **partecipazione, dei progressi, secondo le indicazioni espresse dal MIUR (C.M. 24/2006)**.
- ❑ Per gli alunni stranieri e BES i criteri di valutazione sono specificati nel PDP (D.M. 27/12/2012; C.M. 6/marzo/2013).
- ❑ La **valutazione è commisurata alle prestazioni e alla situazione di ingresso degli alunni stranieri**.





CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO DECRETO MINISTERIALE N. 742/2017

- ❑ Le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione **certificano l'acquisizione delle competenze** progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni (art. 1, comma 1).
- ❑ La **certificazione** descrive il **progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza**, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del **secondo ciclo di istruzione** (art. 1, comma 2) .
- ❑ La **certificazione delle competenze** descrive i **risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado**, secondo una valutazione complessiva in **ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati** (art. 1, comma 3).



CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO DECRETO MINISTERIALE N. 742/2017



- ❑ La **certificazione delle competenze** è rilasciata al **termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione** alle alunne e agli alunni che superano l'esame di Stato (art. 2, comma 1).
- ❑ Il **documento**, redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è **consegnato alla famiglia** dell'alunna e dell'alunno e, in copia, **all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo** (art. 2, comma 2).



**PER
RIASSUMERE ...**



GLI ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE



✓ COSA CONTIENE UN GIUDIZIO DI VALUTAZIONE?



L'apprezzamento che l'insegnante esprime nei confronti della prova fornita dall'allievo



Progressi effettuati



Impegno



Disponibilità



Partecipazione



GLI ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE

- ❑ Per favorire la maggior inclusione possibile, è necessario che le verifiche periodiche siano connotate dalla flessibilità e siano adeguatamente strutturate, per sostenere la buona riuscita di tutti.
- ❑ La valutazione deve avere un valore formativo e deve essere oggetto di riflessione per i docenti, deve tener conto di criteri di equità e trasparenza, ma anche dei punti di partenza diversi e del differente grado di impegno profuso per raggiungere un traguardo.
- ❑ Per tale ragione si deve distinguere la **valutazione delle verifiche relative alle unità didattiche o di apprendimento** svolte durante l'anno, dalla **valutazione quadrimestrale intermedia e finale**.



**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!!!**

